

VISTO LAVORO AUTONOMO

DOCUMENTI COMUNI PER LA RICHIESTA DEL VISTO - LAVORO AUTONOMO

1. Domanda di visto, compilata e stampata da firmare in presenza di un funzionario consolare.
2. Una fotografia formato passaporto recente (scattata da non oltre 6 mesi), con sfondo bianco e dimensioni di 35 × 40 mm, conforme alle linee guida dell'ICAO, disponibili al seguente link: https://www.icao.int/sites/default/files/FAL/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
3. Passaporto (originale e una copia a colori) valido per almeno 3 mesi oltre la scadenza del visto.
4. Certificato di identità (국문기본증명서) + copia f/r a colori della carta di identità coreana, o copia f/r a colori del permesso di soggiorno coreano valido per almeno 3 mesi al momento della domanda del visto, o in alternativa, certificato cartaceo attestante il rilascio del permesso di soggiorno (외국인등록사실증명서).
5. Certificato di residenza in inglese (영문 주민등록본), oppure certificato relativo agli ingressi e uscite dalla Repubblica di Corea per cittadini stranieri (대한민국 출입국에 관한 사실증명서).
6. Biglietto aereo A/R, oppure Biglietto di sola andata + estratto conto bancario intestato al richiedente, con disponibilità aggiuntiva pari a 2.000 euro.
7. Nulla Osta, oppure documento ufficiale equivalente in base alla tipologia.
8. Copertura sanitaria:
Ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico n. 286/98, lo straniero ha l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) se soggiornante per motivi di Adozione, Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo e Motivi Familiari. In materia, restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
9. Per i visti di corto soggiorno è necessaria assicurazione sanitaria di viaggio

DOCUMENTI RICHIESTI PER TIPOLOGIA DI VISTO - LAVORO AUTONOMO IN QUOTA

Gli ingressi per lavoro autonomo nell'ambito delle quote sono ammessi solo ed esclusivamente a favore delle seguenti categorie, indicate nel decreto flussi vigente (attualmente il DCPM del 02/10/2025, art. 3):

- a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;
- b) liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione;
- c) figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso. In tali casi non è richiesta l'attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie, sostituita dalla seguente documentazione:
 - certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
 - copia di una formale dichiarazione del rappresentante legale della società alla Direzione territoriale del lavoro che attesti che con il richiedente non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
- d) artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati (i visti di lavoro autonomo/spettacolo di breve durata fino a 90 giorni, limitatamente agli artisti in questione, sono rilasciati al di fuori delle quote, con la sola esibizione di copia dell'atto contrattuale);
- e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Per maggiori informazioni visitare il sito web italiastartupvisa.mise.gov.it

REQUISITI E CONDIZIONI:

- Dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi, rilasciata dalla competente Autorità amministrativa italiana, nel caso in cui sia richiesto il possesso di autorizzazioni o licenze, denunce di attività o iscrizioni in appositi registri o albi. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;
- Attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività lavorativa, anche per le attività che non richiedono abilitazioni od autorizzazioni, rilasciata dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolgerà l'attività autonoma o dai competenti ordini professionali. L'attestazione dovrà essere comunque d'importo non inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale. Il reddito può considerarsi prodotto lecitamente anche ove non sia generato nel Paese di residenza, ma da fonti estere; in tal caso esso dovrà comunque essere attestato da idonea documentazione prodotta nel Paese di residenza. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;

- Nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l'attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi;
- Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa;
- Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
- Copia del contratto di lavoro autonomo.

DOCUMENTI RICHIESTI PER TIPOLOGIA DI VISTO - LAVORO AUTONOMO FUORI QUOTA

Gli ingressi per lavoro autonomo al di fuori delle quote, sono ricompresi negli ingressi per lavoro in casi particolari previsti dall'art 27, comma 1, lettere a, b, c, d, del Decreto Lgs. 286/1998, come previsto dall'art. 40, comma 22 del DPR 394/1999.

REQUISITI E CONDIZIONI:

- Certificazione della Direzione Territoriale del Lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, che attesta che lo schema del contratto d'opera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato;
- Copia del contratto d'opera;
- Nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l'attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi;
- Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa;
- Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Agli sportivi stranieri chiamati in Italia per svolgere prestazioni di lavoro autonomo potrà essere rilasciato il visto d'ingresso solo previa esibizione della dichiarazione di assenso nominativa da parte del CONI, corredata di nulla osta della competente Questura, nella quale venga espressamente indicato che l'attività professionale rientra nel lavoro autonomo. In questo caso gli ingressi sono fuori quota

I familiari di una persona titolare di visto o permesso di soggiorno per lavoro autonomo devono richiedere un visto per motivi familiari. Per la documentazione richiesta, consultare la sezione relativa al [visto familiare](#).

Il visto è obbligatorio sia per soggiorni brevi fino a 90 giorni sia per soggiorni lunghi di 91 giorni o più

Questa Ambasciata si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario, in aggiunta a quanto già presentato. Inoltre, si informa il richiedente che la presentazione di tutta la documentazione richiesta NON garantisce il rilascio automatico del visto.

Richieste di appuntamenti urgenti possono essere presentate all'indirizzo email ambseoul.commerciale@esteri.it

Per le altre richieste si prega di prendere appuntamento tramite il portale <https://prenotami.esteri.it/>